



CASS. CIV., SEZ. UN., 18 SETTEMBRE 2020, N. 19597

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Si applica l'art. 1815 cod. civ., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 cod. civ., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia al momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento.

Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. *f* e 36, comma 1, cod. cons., già artt. 1469 *bis* e 1469 *quinquies* cod. civ.

L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il



tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto

...*Omissis*...

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I motivi. Il ricorso propone dieci motivi d'impugnazione, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la sentenza impugnata – confermata la riqualificazione della decadenza dal beneficio del termine come risoluzione del contratto e reputata non dovuta la quota d'interessi compresa nelle rate insolute – omesso di pronunciare in ordine al motivo d'impugnazione, con cui era stata contestata l'efficacia retroattiva della risoluzione, affermata dalla sentenza di primo grado, posto che, nei contratti di durata quale il mutuo, la risoluzione non opera retroattivamente e non travolge le rate già scadute, le quali devono, pertanto, essere pagate per intero, ivi compresa la quota di interessi in esse inclusa;

2) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., ove il vizio dedotto nel precedente motivo sia meglio così individuabile, in quanto la sentenza impugnata, nell'escludere l'obbligo di pagare per intero le rate scadute in conseguenza della risoluzione del contratto, non ha motivato affatto, avendo accennato alla questione unicamente nella parte in cui ha riconosciuto l'obbligo di corrispondere il solo capitale residuo alla data dell'ultimo pagamento;

3) violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 cod. civ., ove si reputi che la decorrenza della risoluzione *ex tunc* sia stata implicitamente affermata, posto che allora la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la predetta disposizione, non avendo considerato che il contratto di finanziamento con rimborso rateale è riconducibile al *genus* del mutuo, configurandosi pertanto come un contratto di durata, con la conseguenza che le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione non restano travolte, ma vanno corrisposte nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse;

4) violazione o falsa applicazione dell'art. 1815 c.c., art. 644 c.p., L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1 convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n.



24, e del D.M. n. 22 marzo 2002, avendo la sentenza impugnata esteso agli interessi moratori l'applicabilità della disciplina antiusura: al contrario, essi hanno pacificamente la funzione di risarcire il danno derivante dal ritardo nell'adempimento, sono funzionali all'ordine pubblico economico ed hanno il ruolo di deterrente rispetto all'inadempimento, trovando la loro disciplina nell'art. 1224 c.c., il quale non è stato modificato dalla normativa antiusura e dispone che essi siano comunque dovuti nella misura legale, ma possano anche essere determinati dalle parti, con pattuizione riconducibile alla clausola penale, quindi suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c.; invece, sia l'art. 1815 c.c., sia l'art. 644 c.p. hanno ad oggetto i soli interessi promessi in corrispettivo, con disciplina che non è stata modificata dal D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, il quale, nel dichiarare usurari gli interessi dovuti a qualunque titolo se convenuti in misura superiore al tasso soglia, non ha mutato l'ambito applicativo dell'art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., avendo natura meramente interpretativa; il contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità trae origine da un obiter dictum contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2002, non avente carattere vincolante, in quanto riguardante esclusivamente l'ammissibilità della questione dalla stessa esaminata; osserva, inoltre, che solo a seguito della predetta pronuncia ha avuto inizio la rilevazione dei tassi medi degli interessi moratori, la quale, come precisato dal D.M. n. 25 marzo 2003, è stata effettuata a fini meramente conoscitivi, e si è comunque arrestata al 2002; in definitiva, la pattuizione di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia non comporta la nullità della relativa clausola e l'esclusione dell'obbligo di corrispondere qualsiasi interesse, ma solo l'inefficacia di essa, ai sensi degli artt. 1469 *bis* e 1469-quinquies c.c., o la possibilità di chiedere la riduzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c.;

5) in via subordinata, violazione o la falsa applicazione dell'art. 14 preleggi, della L. n. 108 del 1996, art. 2 e del D.M. 22 marzo 2002, avendo la sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la disciplina antiusura, omesso di rilevare che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda è stato stipulato nel 2002, in epoca anteriore all'emanazione del D.M. 25 marzo 2003, che per primo ha proceduto alla rilevazione del tasso medio degli interessi moratori; essa non ha considerato che l'art. 1815 c.c. e l'art. 644 c.p. hanno natura di norme in bianco, demandando la determinazione del tasso soglia ad altre disposizioni, e segnatamente ai decreti ministeriali previsti dalla L. n. 108 del 1996, art. 2 che non si applicano agli interessi pattuiti in epoca anteriore alla loro emanazione, poiché la disciplina antiusura non ha efficacia retroattiva;

6) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la sentenza impugnata ritenuto che gli interessi richiesti sulla somma do-



vuta nella misura del 17,57% siano superiori ad un ipotetico tasso soglia riferito agli interessi moratori, senza affatto spiegarne le ragioni;

7) violazione dell'art. 112 c.p.c., ove il vizio appena esposto integri, invece, omessa pronuncia;

8) violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perché, nel ritenere d'ufficio l'inefficacia degli interessi, in quanto oggetto di una ravvisata clausola vessatoria, ha ommesso del tutto di motivare al riguardo; del pari, nulla ha argomentato circa la diminuzione dei medesimi, operata dalla stessa banca, alla misura del 17,57%, in linea con il tasso corrispettivo all'epoca consentito dal D.M. 22 marzo 2002; né, infine, ha esposto alcunché in ordine all'eventuale applicabilità degli interessi legali; nemmeno la corte territoriale, nel confermare il carattere vessatorio della clausola contrattuale che stabilisce il tasso degli interessi moratori, in virtù della mancata dimostrazione che la stessa costituisca il frutto di una specifica trattativa, ha considerato che essa ricorrente non aveva l'onere di proporre impugnazione al riguardo, dal momento che la sentenza di primo grado aveva ritenuto assorbita la questione, in conseguenza della dichiarazione di nullità della clausola per effetto del superamento del tasso soglia;

9) violazione dell'art. 101 c.p.c., perché, nel dichiarare l'inefficacia della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, in quanto vessatoria, la corte territoriale ha rilevato d'ufficio la relativa questione, non riproposta da controparte con l'atto di appello, omettendo d'invitare le parti a dedurre sul punto e di assegnare alle stesse un termine per il deposito di memorie;

10) violazione o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, art. 1469 *bis* c.c., comma 3, n. 6, art. 1469-quinquies c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, posto che, a seguito dell'accertamento del carattere vessatorio della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, la sentenza impugnata non si è limitata a dichiararne l'inefficacia, donde la conseguente applicazione del tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto, ma ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2.

2. – Ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente. Come già rilevato dalla ordinanza interlocutoria, non ha pregio l'eccezione d'inammissibilità della documentazione depositata unitamente al ricorso, per contrasto con l'art. 372 c.p.c., trattandosi di documenti atti a comprovare la retrocessione del credito azionato in giudizio (Cass. 21 giugno 2017, n. 15414; Cass. 11 dicembre 2013, n. 27762) e delle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2001 (le quali, sebbene meri



atti amministrativi, sono depositate ai fini del rilievo della mancata indicazione degli interessi moratori).

Gli stessi argomenti possono estendersi alla documentazione prodotta dalla ricorrente in una con l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca ... s.p.a., richiesto dalla Corte.

3. – Legittimazione attiva al ricorso. Del pari, vanno condivisi i rilievi contenuti nella ordinanza di remissione circa la legittimazione al ricorso della ... Bank s.p.a., atteso che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo è proseguito nei gradi di merito anche nei confronti della cedente, non essendone stata disposta l'estromissione ai sensi della norma menzionata, onde (anche indipendentemente dalla retrocessione del credito) alla ricorrente va riconosciuta, già nella qualità di dante causa e parte originaria, la legittimazione ad impugnare la sentenza.

4. – Le questioni. La sentenza impugnata fonda la decisione su di una duplice *ratio decidendi*: da un lato, la vessatorietà delle clausole sugli interessi moratori, ai sensi degli artt. 1469 *bis* ss. c.c., con l'affermata inefficacia delle stesse e la non debenza di nessun interesse, né corrispettivo né moratorio ("può dunque legittimamente esigere dalla P. il solo capitale residuo, individuato alla data dell'ultimo pagamento da lei effettuato, nell'(OMISSIS)": p. 8 della sentenza); dall'altro lato, l'usurarietà di tali interessi per superamento del tasso-soglia, con la, del pari ritenuta, nullità del patto sugli interessi di mora, ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2.

Entrambe vengono censurate dai motivi proposti.

Secondo un ordine logico-giuridico, le questioni poste dal ricorso sono le seguenti:

A) disciplina antiusura ed interessi moratori (motivi da 1 a 7): la questione, che ha motivato la remissione alla Sezioni unite, consiste nel valutare se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., nonché L. n. 108 del 1996, art. 2, D.L. n. 394 del 2000, convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali, nella specie D.M. 22 marzo 2002) sia estensibile agli interessi moratori; vengono, inoltre, proposte questioni specifiche, concernenti il fatto che il D.M. 22 marzo 2002 non conteneva la rilevazione del tasso medio degli interessi moratori, e la mancata enunciazione, da parte della corte territoriale, delle ragioni del giudizio sulla usurarietà del tasso degli interessi, pur applicato dalla banca nella minor misura del 17,57% (motivi da 4 a 7); rientra in tale tematica anche la debenza residua di interessi, dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento, e, dunque, la questione se sia corretta, in presenza di riscontrata nullità o inefficacia della clausola sugli interessi moratori, la statuizione di un residuo obbligo di pagamento del-



la sola sorte capitale per le rate scadute e a scadere, nonché se esista una motivazione al riguardo;

B) vessatorietà della clausola sugli interessi moratori nei contratti dei consumatori (motivi da 8 a 10): se sia qualificabile come vessatoria la clausola negoziale sugli interessi moratori, previsti in contratto al 18%, pur applicati in concreto nella misura del 17,57%, e se comunque debba trovare applicazione, in ipotesi di inefficacia o nullità della clausola, il tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto; nonché, nella specie, se esista una motivazione al riguardo o la violazione del diritto al contraddittorio (c.d. terza via).

Il primo gruppo di questioni, legate al tema dell'interesse moratorio usurario, viene di seguito affrontato.

5. – Le tesi. I precedenti di questa Corte, gli orientamenti della giurisprudenza di merito ed il dibattito dottrinale inducono al riepilogo degli argomenti spesi dall'una e dall'altra tesi, miranti a ricondurre o no gli interessi di mora – pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente dalla banca nell'esercizio del lecito *ius variandi* – alla diretta applicazione della disciplina antiusura.

Si reputa di riassumere le tesi in modo sintetico, senza necessità di più ampia analisi, attesa la notorietà degli argomenti dall'uno e dall'altro orientamento spesi.

Fin d'ora, peraltro, va esposto il rilievo, secondo cui le Sezioni unite ritengono non dirimente l'argomento letterale, essendo non univoci gli indici relativi; quello storico, perché la disciplina è mutevole ed è mutata nei secoli, né il legislatore è tenuto a porsi in necessaria continuità con le scelte e le nozioni pregresse; quello che si fonda sulla sottrazione del denaro dalla disponibilità del creditore per attribuirlo al debitore, e della conseguente, identica e concreta, capacità di remunerare il mancato godimento d'un capitale, in quanto meramente descrittivo e non ordinante, esprimendo invero l'interesse di mora entrambe le funzioni, remuneratoria e sanzionatoria; quello della mancata rilevazione del tasso di mora nel T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio) da parte dei decreti ministeriali, che costituisce un evento meramente accidentale privo di valenza ermeneutica.

In definitiva, il criterio-guida è costituito dalla ratio del divieto di usura e dalle finalità che con esso si siano intese perseguire; fermo restando che le scelte di politica del diritto sono riservate al legislatore, al giudice competendo solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato.

5.1. – La tesi restrittiva. I fautori della tesi restrittiva, che annoverano ampia giurisprudenza di merito, numerosa dottrina e l'Arbitro bancario e finanziario, espongono vari importanti argomenti:



a) lettera delle norme: l'art. 1815 c.c., comma 2, si riferisce ai soli interessi corrispettivi, contemplati pacificamente al comma 1 della disposizione; l'art. 644 c.p., comma 1, incrimina chi si fa "dare o promettere" interessi usurari "in corrispettivo di una prestazione di denaro"; del pari, l'inciso "a qualunque titolo", contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, con riguardo agli interessi da considerare come usurari, è collocato dopo le parole "promessi o convenuti", non immediatamente dopo il termine "interessi", dovendosi quindi riferire ai costi accessori del credito convenuti dalle parti "a titolo" di commissioni, remunerazioni o spese, secondo quanto previsto della disposizione di legge oggetto dell'interpretazione autentica; ancora, il D.L. n. 185 del 2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, nel dettare disposizioni sulla c.m.s., all'art. 2 *bis*, comma 2, ha affermato che, ai fini delle norme civili e penali sull'usura, rilevano solo "(g)li interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente", con palese riguardo agli interessi corrispettivi, remunerazione rispetto all'utilizzo dei fondi concessi;

b) legislatore storico del 2001: i lavori preparatori non hanno valore normativo, ma di tenue indizio ermeneutico;

c) funzione degli interessi: gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria; vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria; dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanche essi.

Insomma, se può dirsi pure che, in termini economici, le due categorie si avvicinano, in termini giuridici assai diversa è la causa giuridica dell'attribuzione.

Si osserva, inoltre, che gli interessi moratori svolgono una funzione perfettamente lecita, né sono soggetti a giudizio di disvalore, il contrario risultando dal diritto positivo, sia quanto al disposto generale dell'art. 1224 c.c., sia, se si vuole con portata sistematica, dalla stessa disciplina delle operazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n.



231, di attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, pur intesa ad un evidente favore per le parti deboli.

Infine, ove, in futuro, il D.M. ministeriale contenesse un unico tasso soglia, comprensivo degli interessi moratori, esso sarebbe verosimilmente più alto di quello attuale, con conseguenze pregiudizievoli per il contenimento degli interessi corrispettivi;

d) *ratio* della norma: il fondamento della disciplina introdotta dalla riforma di cui alla L. n. 108 del 1996 non è tanto quello di predisporre uno strumento per calmierare o livellare il mercato del credito, nel senso di tenere basso il “costo del denaro” o attuare una politica di prezzi amministrati, quanto quella di mitigare il “rischio bancario”: è una tecnica per sanzionare regolamenti iniqui, pur restando nella logica negoziale; il legislatore non ha inteso indirizzare in modo autoritario ed antinomico, rispetto all’autonomia privata, il mercato dei capitali, ma, nel rispetto del principio, ha mirato al corretto funzionamento del mercato medesimo, attraverso la repressione delle condotte devianti rispetto alle sue dinamiche spontanee, nell’interesse non solo dei finanziati, ma anche degli operatori istituzionali ed, in ultima analisi, della stabilità del sistema;

e) evoluzione storica: rileva l’attuale conformazione del diritto positivo, con la distinzione degli interessi a seconda della loro funzione;

f) previsione dell’art. 1284 c.c., comma 4: secondo la norma, se “le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”: essendo, invero, sovente il tasso della disciplina speciale, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5 superiore al tasso-soglia usurario, allora, ai fini dell’usura, non possono rilevare gli interessi moratori convenzionali, perché, altrimenti, la norma ammetterebbe una “usura legale”;

g) mancato rilievo degli interessi moratori nel tasso soglia dei D.M.: nelle voci computate dai decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio non sono inclusi gli interessi di mora, mentre i due dati – T.e.g. del singolo rapporto e T.e.g.m. determinante il tasso soglia – devono essere omogenei: onde nel T.e.g. del singolo rapporto gli interessi moratori non devono essere conteggiati. Il mancato rilievo degli interessi moratori da parte della autorità amministrativa (cfr. la comunicazione della Banca d’Italia del 3 luglio 2013, Chiarimenti in materia di applicazione della legge usuraria) discende dall’esigenza di non considerare nella media “operazioni con andamento anomalo”, le quali potrebbero addirittura, se incluse nel T.e.g., “determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela”. Dunque, il criterio dei tassi-soglia esige necessariamente che i metodi di calcolo siano perfettamente coincidenti, quanto ai costi effet-



tivi del credito e quanto alla rilevazione della media di mercato: è il c.d. principio di simmetria. Tutto ciò, secondo un criterio di affidabilità giuridica ed, ancor prima, scientifica e logica, del criterio adottato. Non solo, ma il criterio di simmetria è stato ormai accolto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018.

Sulla base di tali considerazioni, la tesi giunge, in ogni caso, a rinvenire nel sistema civilistico una tutela contro la c.d. usura moratoria: in quanto, sebbene reputi che la disciplina antiusura sanzioni la pattuizione dei soli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, l'interesse di mora – quale sanzione per l'inadempimento – è inquadrabile nell'art. 1382 c.c. e può, quindi, essere ridotto d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c.; mentre resterebbe a tal fine inapplicabile l'art. 1815 c.c., comma 2.

5.2. – La tesi estensiva. I fautori della tesi estensiva (in tal senso, alcune pronunce di questa Corte, di cui le più recenti più ampiamente motivate: cfr. Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 13 settembre 2019, n. 22890; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27442; Cass. 6 marzo 2017, n. 5598; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324) oppongono:

a1) lettera delle norme: la legge – art. 1815 c.c., comma 2, art. 644 c.p., comma 4, L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4 e D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 24 del 2001 – non distingue tra tipi di interessi ed, anzi, in alcuni di tali articoli si parla espressamente di pattuizione “a qualsiasi titolo”; mentre la stessa apertura espressamente apportata dal D.L. n. 185 del 2008, art. 2 *bis*, comma 2, convertito dalla L. n. 2 del 2009, alle voci confluenti nel T.e.g. dovrebbe indurre a ricomprendersi oggi anche gli interessi di mora;

b1) legislatore storico del 2001: nei lavori preparatori della L. n. 24 del 2001, si afferma che si voleva considerare l'usurarietà di ogni interesse “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”;

c1) funzione degli interessi: entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente;

d1) *ratio* della norma o interpretazione finalistica: il criterio oggettivo previsto dalla L. n. 108 del 1996 intende tutelare le vittime dell'usura e il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche, fini che sarebbero vanificate ove si escludessero dall'ambito di applicazione gli interessi moratori; inoltre, in caso contrario, per il creditore potrebbe addirittura essere più conveniente l'inadempimento, con la possibilità, ad esempio, di fissare termini di adempimento brevissimi per indurre facilmente la mora e lucrare gli interessi;



e1) evoluzione storica: gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale; l'opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi sorse per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi; la presenza della duplicazione normativa *ex artt.* 1224 e 1282 c.c. dipende dall'unificazione dei codici civile e commerciale;

f1) previsione dell'art. 1284 c.c., comma 4: non rileva quanto stabilito da tale norma – secondo cui il saggio degli interessi legali diviene, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello pari al tasso proprio dei ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali – perché ivi il maggior tasso degli interessi legali ha la diversa funzione sanzionatorio/deflattiva a carico del debitore inadempiente, per i casi in cui l'inadempimento perseveri pur dopo la proposizione della domanda giudiziale (che risulterà fondata) e non discende dalla semplice mora;

dunque, ha una valenza prettamente sanzionatoria e punitiva anche nell'interesse generale al non incremento pretestuoso del contenzioso;

g1) mancato rilievo degli interessi moratori nelle tasso-soglia dei D.M.: è incontestato che le voci, computate nei decreti ministeriali al fine della rilevazione del tasso medio, escludano gli interessi moratori; ma ciò non ha rilievo ermeneutico, dato che la disciplina secondaria non può costituire un vincolo alle interpretazioni giurisprudenziali degli enunciati, pena un'inammissibile inversione metodologica.

In sostanza, la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione non includano gli interessi moratori nella definizione del T.e.g.m., e quindi del relativo tasso-soglia, potrà, semmai, rilevare ai fini della verifica di conformità dei decreti medesimi, quali atti amministrativi, alla legge che attuano: però, in nessun caso il giudice è vincolato dal contenuto della normazione secondaria nell'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico.

Anzi, secondo alcuni, l'esclusione degli interessi moratori dalle voci considerate dai D.M. sarebbe imposta dalla L. n. 108 del 1996, avendo questa costruito il giudizio di usurarietà su di un unico tasso soglia per ciascun tipo di finanziamento e distinto solo tra i diversi modelli contrattuali, non anche tra le differenti specie di costo del credito, onde addirittura l'eventuale rilevazione di un T.e.g.m. comprensivo del tasso degli interessi moratori sarebbe *contra legem*.

Si esclude, in ogni caso, la cogenza del c.d. principio di simmetria, ragionando anche nel senso che la legge ha, proprio in contrario, immaginato uno spread tra T.e.g.m. e tasso-soglia, tollerato dal sistema, appunto per lasciare uno spazio ulteriore rispetto ai parametri di mercato.



6. – La tutela del debitore di fronte agli interessi moratori usurari. Come visto, entrambe le tesi conducono ad una tutela del soggetto finanziato, sia pure attraverso percorsi argomentativi diversi.

Orbene, pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.

Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata *ex art. 1384 c.c.*: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare.

Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercè del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.

Sulla base del diritto positivo antiusura – attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto – da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la “sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr. d.lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse “fuori mercato”.

Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di *rationes legis*, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario.

Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria.



La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2.

7. – La concreta applicazione della disciplina antiusura. L'affermata riconduzione degli interessi moratori nell'ambito della normativa predetta richiede la soluzione di plurime questioni, cui il Collegio ha ritenuto di offrire le risposte che seguono: i) la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato; ii) la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali *de quibus*, ove essi ne contengano la rilevazione statistica; iii) se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato; iv) si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro; v) resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento; vi) rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti; vii) nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso all'art. 33, comma 2, lett. "F" e art. 36, comma 1, codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005; viii) ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Si illustreranno ora le precedenti asserzioni; non senza avere prima convenuto sulla mancanza di cogenza della pronuncia della Corte costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29, laddove ha ritenuto "plausibile senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori", trattandosi di pronuncia sulla mera ammissibilità della questione: ove il giudice delle leggi si limita a reputare non irragionevole una data interpretazione resa possibile dall'enunciato, non a darle il crisma della inconfutabilità.

i) La disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato.

Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni.

Secondo gli artt. 820, 821 e 1284 c.c., l'interesse in un'operazione di finanziamento è dato dalla somma oggetto dell'obbligo di restituzione, detratto il denaro preso a prestito. La nozione presuppone il rilievo del costo del denaro, il cui godimento è volontariamen-



te attribuito ad altri, dietro accettazione da parte di questi del relativo costo; non vi si comprende, invece, la situazione in cui, rendendosi inadempiente, il debitore non rispetti l'accordo, ma violi gli obblighi assunti.

Dal suo canto, l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenta il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore.

Di conseguenza, questa Corte ha inquadrato il patto sugli interessi moratori nella clausola penale *ex art.* 1382 c.c. (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286; Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 21 giugno 2001, n. 8481; in sede penale, v. Cass. 25 ottobre 2012, n. 5683, depositata il 5 febbraio 2013). La circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale, infatti, non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, donde l'inquadribilità nell'art. 1382 c.c., strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale.

Ed è del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del c.d. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'*incertus an* e l'*incertus quando* del pagamento – trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione – onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del diritto insoddisfatto; proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. d.lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-*bis*). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.

Ed è, altresì, corretto che le direttive comunitarie, con riguardo al credito al consumo, prevedono che il T.e.g. sia determinato sulla base del costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali per l'inadempimento (cfr. art. 19 direttiva 2008/48/CE; art. 4, comma 13, direttiva 2014/17/UE). Ma la necessità di tale indicazione, ai fini della c.d. trasparenza per il consumatore, non sembra confliggere con l'autonomo rilievo, a fini civili e penali, della disciplina di contrasto all'usura.

ii) La mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali *de quibus*, ove essi ne contengano la rilevazione statistica.

ii.1. – Le rilevazioni di Bit. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del



pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali.

L'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Giova, al riguardo, ricordare che il criterio di rilevazione dei tassi medi, fatto proprio dal legislatore del 1996 per oggettivare il giudizio (superando la c.d. usura soggettiva, derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario), reca in sé alcuni presupposti: che sia lecita la pattuizione degli interessi, corrispettivi e moratori; che il mercato concorrenziale e vigilato sia, esso stesso, in grado di offrire – nella media – la misura corretta dei tassi, esprimendo l'equilibrio ragionevole tra la posizione del prestatore e quella del prestatore del denaro.

Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un c.d. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda.

La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013). La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti dei controlli e della vigilanza ad esso propria.

Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.

Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi – sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione – può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.

Dal D.M. 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a distinguere all'interno di tale



tasso, individuandone tre diversi (mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti).

Dunque, nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Tutto ciò, nell'art. 3 dei decreti ministeriali, nonché nell'adeguata spiegazione contenuta nell'allegato.

Onde tale rilevazione costituisce il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione.

Inoltre, va considerato come il dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al D.M. 21 dicembre 2017, si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all'evidenza reputato ancora attuale dall'autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure "a fini conoscitivi", nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.e.g.m.

La sua significatività non può, quindi, essere disconosciuta.

ii.2. – Individuazione del limite per gli interessi moratori. Occorre pure tenere conto che i decreti ministeriali, negli anni più recenti, prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2, comma 2 D.M., attuando la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4).

La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà: $(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$;

dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.

La formula può essere più sinteticamente espressa: $(\text{T.e.g.m.} + 1,9) \times 1,25 + 4$.



Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti.

ii.3. – Validità del c.d. principio di simmetria. Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del c.d. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.

iii) Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.

Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003.

Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il (OMISSIS) e, dunque, si tratta del D.M. 22 marzo 2002.

L'art. 1 D.M. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà.

Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel D.M. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal D.M. 25 marzo 2003.

Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.



iv) Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.

La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, pacificamente transtipica.

A differenza di altri ordinamenti anche europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto.

Pertanto, il Collegio ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato.

Invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.

In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.

Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro.



Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che – peraltro – quelli siano lecitamente convenuti.

Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto Eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.

Qui, l'art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 impone agli Stati membri di far sì che le clausole abusive non vincolino il consumatore e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

Al riguardo, costituiscono affermazioni tralaticie della Corte di giustizia che il giudice non possa né ridurre l'importo della penale (Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja Banco e Caixabank, punto 29; Corte di giustizia 30 maggio 2013, C-488/11, Asbeek Brusse e de Man Garabito, punto 59), né integrare il contenuto contrattuale (Corte di giustizia 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17, Abanca Corporacion Bancaria SA e Bankia SA, punto 53; Corte di giustizia 21 gennaio 2015, Unicaja Banco, cit., punti 28, 32; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, Kasler e Keslerné Rebai, punto 77; Corte di giustizia 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito, punto 73; nonché, ancora, Corte di giustizia 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16, Banco Santander SA e C-94/17, Rafael Ramon Escobedo Cortes, punto 73; Corte di giustizia 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus, punto 71).

Dall'altro lato, anche di recente, la Corte UE ha altresì chiarito come sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione (nella specie, dovuta ai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola), secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla “soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto” (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa” (punto 76) e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77).

Con la conseguenza definitiva che “il giudice nazionale, il quale abbia constatato il



carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi” (punto 78).

Tale pronuncia, specialmente con l'ammettere il pagamento di interessi “fino al rimborso della somma stessa”, lascia permanere la determinazione degli interessi pattuiti come corrispettivi, che restano dovuti anche dopo la mora e fino alla restituzione effettiva del capitale.

Ed occorre pure ricordare che, secondo la Corte UE, la sostituzione della clausola abusiva, quando ammessa, viene comunque giustificata, richiamando proprio la finalità della direttiva 93/13 e del suo art. 6, par. 1, il cui obiettivo è “sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime” (fra le altre, Corte di giustizia 17 luglio 2014, C-169/14, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, punto 23; Corte di giustizia 30 aprile 2014, C-26/13, Kasler e Keslerné Rebai, punto 82; Corte di giustizia 15 marzo 2012, n. 453/10, Perenicovè e Perenic, punto 31): donde il portato del bilanciamento degli interessi delle parti.

Viene dunque suffragata la conclusione, secondo cui l'applicazione della legge, nello specifico l'art. 1224 c.c., comma 1, in caso di usurarietà degli interessi moratori, rende il trattamento del non consumatore tale, che non sia addirittura migliore di quello di chi la qualità di consumatore possenga: come avverrebbe ove fosse negata la debenza persino degli interessi corrispettivi da parte del primo.

v) Resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.

v.1. – Il debito residuo dopo l'accertamento della usurarietà degli interessi. Il terzo gruppo di motivi attiene specificamente alla statuizione di non debenza di nessun interesse, enunciata dalla corte territoriale, secondo cui la banca “può dunque legittimamente esigere dalla P. il solo capitale residuo, individuato alla data dell'ultimo pagamento da lei effettuato, nell'(OMISSIS)” (p. 8 sentenza).

Assume la ricorrente che, pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento in forza di clausola risolutiva espressa, le rate scadute siano dovute per intero e non solo per la sorte capitale, come statuito invece dalla corte d'appello, dal momento che vige l'efficacia *ex tunc* della risoluzione dei contratti di durata, ai sensi dell'art. 1458 c.c.



v.2. – Risoluzione o decadenza dal termine. Giova premettere che non forma oggetto del *thema decidendum* in sede di legittimità la questione relativa alla qualificazione della clausola negoziale, che prevede le conseguenze del mancato pagamento delle rate, come fattispecie di decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) o di risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), come nella specie qualificata dalle corti del merito; onde la questione non è qui rilevante.

v.3. – Contratti contenenti, o no, la clausola usuraria. Richiamato quanto sopra esposto circa l'applicazione dell'art. 1815 c.c., comma 2, la questione della retroattività della risoluzione nei contratti di finanziamento è mal posta.

Se siano stati pattuiti interessi moratori usurari, è l'azzeramento di tale interesse, in virtù della declaratoria della nullità, che è in sé retroattivo, ai sensi dell'art. 1418 c.c. In generale, è stato enunciato il condivisibile principio (Cass., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12639; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449, relativa a mutuo fondiario; si veda pure, in tema di leasing di godimento con fine di finanziamento, Cass. 3 settembre 2003, n. 12823), secondo cui il mutuo, nel cui *genus* va ricondotto ogni finanziamento, è un contratto di durata, agli effetti dell'art. 1458 c.c., in considerazione del carattere non istantaneo, ma prolungato della durata del prestito, e dell'utilità per il mutuatario consistente nel godimento del danaro – retribuito dalla controprestazione, del pari durevole, degli interessi – assicurategli dal mutuante per il tempo convenuto.

La risoluzione non opera retroattivamente, ma soltanto per il futuro, comportando l'anticipazione della scadenza dell'obbligazione di rimborso del capitale, la quale, però, conserva il suo titolo contrattuale. L'efficacia retroattiva alla risoluzione per inadempimento del mutuo finirebbe con l'essere ingiustificatamente pregiudizievole per il mutuante ed ingiustificatamente premiale per il mutuatario, che continuerebbe a godere, di fatto, del capitale a un interesse più vantaggioso di quello cui si era obbligato (Cass. 21 ottobre 2005, n. 20449).

Dunque, nei casi in cui non si discorra di usurarietà, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente (d.lgs. n. 385 del 1993, art. 120, comma 2; e, in dettaglio, cfr. d.lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2, come trasfuso nell'art. 120, comma 2 cit. e art. 2 Delib. Cicer 9 febbraio 2000; L. 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. legge di stabilità per il 2014; D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 17 *bis* convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 e art. 3, comma 1 Delib. Cicer 3 agosto 2016, n. 343).

Ma tali considerazioni sono appropriate in assenza di qualsiasi nullità usuraria; perché, ove il patto degli interessi cada, sarà questa nullità a spiegare effetti *ex tunc*.



v.4. – Rate scadute e rate a scadere. In definitiva, per quanto ora rileva, caduta la clausola sugli interessi moratori, le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti; tale effetto, peraltro, richiede che in sé il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito.

Per quanto attiene le rate a scadere, sorge l'obbligo d'immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto, sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, ma attualizzati al momento della risoluzione: infatti, fino al momento in cui il contratto ha avuto effetto, il debitore ha beneficiato della rateizzazione, della quale deve sostenere il costo, pur ricalcolato attualizzandolo, rispetto all'originario piano di ammortamento non più eseguito; da tale momento e sino al pagamento, vale l'art. 1224 c.c., comma 1.

vi) Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti.

Sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell'inadempimento, la banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore.

Le questioni che ne derivano sono due.

La prima: se possa essere domandata la nullità (per varie cause) di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto.

La seconda: se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per cause varie) debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati.

Esse devono essere congiuntamente esaminate affinché l'ordinamento offra una tutela razionale, secondo le considerazioni che seguono.

Al primo quesito deve darsi risposta affermativa.

L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché (cfr., fra le altre, Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva.

Tuttavia – ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento – la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.



Onde se, da un lato, non può essere disconosciuto l'interesse ad agire *ex art. 100 c.p.c.* per la presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad escludere che l'interesse pattuito sia dovuto.

In altri termini, se il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto, ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.

Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato; i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata.

In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.

Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (*ex art. 1224 c.c.*): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione – presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento – che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

vii) Nei contratti conclusi con un consumatore, è dato anche il ricorso agli artt. 33, comma 2, lett. "f" e 36, comma 1 codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005.

Nei contratti di finanziamento, in cui il soggetto che riceve la somma in prestito rivesta la qualifica di consumatore, è applicabile, altresì, la tutela contro le clausole vessatorie.

Nel diritto nazionale, essa è stata dapprima prevista nel Titolo II, Capo XIV *bis*, del Libro IV del codice civile, agli artt. 1469 *bis*/1469-*sexies*, come introdotti dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25 di attuazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.



L'art. 1469 *bis*, comma 3, n. 6, prevedeva – testo del tutto coincidente con la corrispondente norma, attualmente vigente, di cui all'art. 33, comma 2, lett. f) codice del consumo – la nullità delle clausole volte ad “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.

Si tratta della trasposizione della previsione della direttiva, che, nell'allegato, individua detta clausola abusiva nelle pattuizioni che “hanno per oggetto o per effetto... e) di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato”.

Analogamente, il d.lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. f), prevede che “(s)i presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di... imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.

Si opera, quindi, un cumulo di rimedi, essendo rimesso all'interessato di far valere l'uno o l'altro.

La Corte di giustizia ha del pari chiarito che un sistema nazionale, il quale pur riduca entro una soglia ritenuta lecita il tasso eccessivo degli interessi moratori, non deve comunque precludere al giudice, in caso di contratto dei consumatori, la facoltà di ritenere la clausola abusiva, con la conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 6 direttiva 93/13 (cfr. Corte di giustizia 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, Unicaja Banco e Caixabank).

Delle questioni implicate in tale ulteriore tutela, poste dai motivi dal settimo al decimo, il Collegio rinvierà alla decisione della Sezione semplice.

viii) Ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.

Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.



8. – Decisione dei motivi.

8.1. – Motivi 1-7 afferenti la disciplina antiusura e la debenza degli interessi dopo la risoluzione del contratto di finanziamento. Da quanto esposto, si trae che il primo ed il secondo motivo sono infondati, non essendo la sentenza impugnata incorsa nel vizio di omessa pronuncia, né di mancanza di motivazione.

Fondato è, invece, il terzo motivo, avendo errato la corte territoriale nel reputare gratuito il finanziamento, ed in sostanza l'efficacia retroattiva della risoluzione di un contratto di durata, in violazione dell'art. 1458 c.c.: onde, contrariamente a quanto ivi opinato, le rate scadute e non pagate alla data della risoluzione restano dovute nella loro interezza, ivi compresa la quota d'interessi corrispettivi inclusa nelle stesse.

Alla luce delle precedenti considerazioni, vanno respinti il quarto ed il quinto motivo, in quanto la sentenza impugnata, avendo esteso agli interessi moratori la disciplina antiusura, ha considerato il tasso-soglia previsto nel relativo decreto ministeriale.

Il sesto motivo è fondato, perché la corte del merito non ha spiegato la ragione dell'aver considerato un tasso di interessi, invece mai applicato dal finanziatore.

Il settimo motivo resta assorbito, concernendo vizio non poziore.

8.2. – Motivi 8-10 sulla clausola vessatoria. La decisione di questi motivi viene rimessa alla prima Sezione civile.

9. – Enunciazione dei principi di diritto. Si devono, a questo punto, enunciare i seguenti principi di diritto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1:

“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.

“La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

“Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”.



“Si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.

“Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento”.

“Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall’art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469 *bis* e 1469-quinquies c.c.”.

“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.

10. – Rinvio alla Sezione prima civile. Così decise le questioni poste, la deliberazione dei rimanenti motivi, dall’ottavo al decimo, è rimessa alla prima Sezione civile della Corte.

(Omissis).



PIERLUIGI MAZZAMUTO

Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi di Palermo

L'USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI. CONSIDERAZIONI CRITICHE SULLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE 18 SETTEMBRE 2020, N. 19597

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il casus decisis. – 3. Il rilievo degli interessi moratori ai fini anti-usura. – 4. Accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori: affermazione e negazione del principio di simmetria. – 5. La "transtipicità" del rimedio applicabile e il ricalcolo nella misura degli interessi corrispettivi leciti. – 6. L'interesse ad agire tra usura in astratto e in concreto. – 7. Conclusioni.

1. – Con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597¹, l'intervento della Suprema corte –

¹ A commento di Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597, si vedano: A. STILO, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, in *Contratti*, 2020, 639 ss.; C. COLOMBO, *Interessi di mora e disciplina antiusura. Prime osservazioni a margine della pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Giustiziacivile.com*, 2020; G. GUIZZI, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, in *Corr. giur.*, 2020, 1305 ss.; E. QUADRI, *La via delle sezioni unite alla rilevanza usuraria degli interessi moratori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 184 ss.; F. PIRAINO, *Gli interessi moratori usurari ma contra legem*, *ivi*, 196 ss.; ID., *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, in *Contratti*, 2021, 5 ss.; G. COLANGELO, *Le Sezioni Unite della Cassazione e la salvezza degli interessi moratori: il divorzio dalla matematica e la tutela del contraente forte*, *ivi*, 89 ss.; P. IAMICELI, *Credito al consumo, nullità parziale e integrazione del contratto: la sorte dei tassi moratori tra vessatorietà della clausola e disciplina anti-usura*, *ivi*, 102 ss.; L. MORISI, *Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?*, *ivi*, 113 ss.; U. SALANITRO, *Il disincentivo del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, 1 ss.; A. GENTILI, *Usura e interessi moratori dal punto di vista della ratio legis*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, 1, 93 ss.; A. DIDONE, *Le Sezioni Unite e l'«usura degli interessi moratori». Spunti critici*, *ivi*, 107 ss.; F. ASTONE, *Usura e interessi moratori: la parola finale, tra principi legislativi e diritto giurisprudenziale*, *ivi*, 2, 231 ss.; C.A. VALENZA-A. CINQUE, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597*, in *Contr. impr.*, 2021, 2, 630 ss.; A. PALMIERI, *Usura e interessi moratori: questo matrimonio s'ha da fare*, in *Foro it.*, 2021, 2, 581 ss.; A. BARENGHI, *Mora usuraria e interessi corrispettivi: le Sezioni unite disinnescano il contenzioso*, in *Giur. it.*, 2021, 3, 572 ss.; M. SCOTTO DI CARLO, *Le Sezioni Unite sull'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori: luci e ombre*, in *Danno resp.*, 2021, 2, 207 ss.; B. PETRAZZINI, *Interessi moratori e usura: l'intervento delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2021, 6, 1395 ss.; F. GRECO-A. ZURLO, *Interessi moratori, usurarietà e tutela consumeristica: considerazioni a margine dell'alchimia delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. e prev.*, 2021, 4, 1192 ss.



non estraneo, quantomeno nell'ultimo lustro, alle ambiguità applicative destinate dalla legislazione anti-usura² – investe la “questione di massima di particolare importanza”³ dei controversi rapporti tra la mora e l'usura, nel faticoso tentativo di fronteggiare le incertezze generate da un'ondivaga giurisprudenza di merito e di guidare l'interprete nell'eterogeneità di vedute in dottrina.

A tal fine la Corte, a Sezioni Unite, enuncia sette principi di diritto:

1) sulla compatibilità tra la disciplina anti-usura e gli interessi moratori («La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo

²L'intervento delle Sezioni Unite segue i precedenti di Cass., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675, sull'usura sopravvenuta (in *Foro it.*, 2017, I, c. 3274 ss., con nota di G. CARRIERO, *Usura sopravvenuta. C'era una volta?*; e ivi, c. 3285 ss., con nota di G. LA ROCCA, *Usura sopravvenuta e «sana e prudente gestione» della banca: le sezioni unite impongono di rimeditare la legge sull'usura a venti anni dall'entrata in vigore*; in *Il caso.it*, 28 febbraio 2017, con nota di A. DOLMETTA, *Al vaglio delle Sezioni Unite l'usura sopravvenuta*; in *Dir. civ. cont.*, 30 ottobre 2017, con nota di S. ALECCI, *Le Sezioni Unite e il tramonto dell'«usura sopravvenuta»*; in *Corriere giur.*, 2017, 1484 ss., con nota di S. PAGLIANTINI, *L'usurarietà sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto?*; e ivi, 1495 ss., con nota di G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*; in *Riv. dir. ec. tras. amb.*, vol. XVI, 2018, 52 ss., con nota di F. GIULIANI, *Riflessioni su Cassazione 19 ottobre 2017 n. 24675: le Sezioni Unite decretano il definitivo tramonto dell'usura sopravvenuta*) e di Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303, sui rapporti tra usura e commissione di massimo scoperto (in *Guida al dir.*, 2018, 30, 26 ss., con nota di F. MAZZINI, *Il Cms oggetto di separata comparazione*; in *Il caso.it*, 2018, con nota di R. MARCELLI, *Le Sezioni Unite (n. 16303/18) legittimano la rilevazione usuraria della CMS, secondo le modalità della circolare Banca d'Italia del 2 dicembre 2005*; in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, II, 659 ss., con nota di U. SALANITRO, *Dal rigetto dell'usura sopravvenuta all'affermazione del principio di simmetria: la strategia delle Sezioni Unite*; in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Usura*, n. 39; in *Foro it.*, 2019, I, c. 591 ss., con nota di G. COLANGELO, *L'usura, la commissione sul massimo scoperto e la Cassazione euroscettica*; in *Giur. it.*, 2019, 858 ss., con nota di M. CALLEGARI-L. QUATTROCCHIO, *Sezioni Unite e la rilevanza della commissione di massimo scoperto: due punti di vista a confronto*; in *Nuova giur. comm.*, 2019, 84 ss., con nota di N. RIZZO, *Le Sezioni Unite consacrano la simmetria come principio della legge anti-usura ma si perdono all'ultimo miglio*; in *Resp. civ. prev.*, 2019, 876 ss., con nota di M. ROBUSTELLA, *Le Sezioni Unite sulla commissione di massimo scoperto: una soluzione di compromesso tra certezza del diritto e giustizia sostanziale*; in *Riv. dir. ec. tras. amb.*, vol. XVII, 2019, 55 ss., con nota di A. PURPURA, *Commissione di massimo scoperto e usura. Riflessioni a margine di Cassazione 20 giugno 2018, n. 16303*).

³Il riferimento è a Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2019, n. 26946, in *Contratti*, 2020, I, 29 ss., con nota di L. MORISI, *Alla ricerca di una soluzione definitiva (e convincente) in tema di interessi moratori usurari*; ivi, 138 ss., con nota di F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*; in *Corriere giur.*, 2020, I, 26 ss., con nota di C. COLOMBO, *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite*; in *Riv. not.*, 2020, I, 104 ss., con nota di C. CICERO-M. MAXIA, *La questione dei rapporti tra interessi moratori e usura, in attesa delle Sezioni unite*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 593 ss., con nota di F. PIRAINO, *La rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usura in astratto*; ivi, 655 ss., con nota di E. QUADRI, *Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere*; in *Giur. it.*, 2020, 1334 ss., con nota di A. BARENGHI, *A volte ritornano: si riapre il problema della mora oggettivamente usuraria*.



per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso»);

2) sull'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori in presenza di una rilevazione media ministeriale («La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”»);

3) sull'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori in assenza di una rilevazione media ministeriale («Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista»);

4) sul rimedio applicabile («Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti»);

5) sull'interesse ad agire del finanziato («Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia al momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento»);

6) sulla concorrenza con la disciplina consumeristica («Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36, comma 1, codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005, già artt. 1469 *bis* e 1469-*quinquies* cod. civ.»);

7) sull'onere probatorio («L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto»).



La sequenza dei principi di diritto delle Sezioni Unite contiene l'affermazione della rilevanza usuraria degli interessi moratori ma delinea un itinerario, teso a dare corpo a tale rilevanza, che si presenta alternativo rispetto al dato normativo ricavabile dalla legislazione anti-usura.

In luogo dell'orientamento verso l'istanza di tutela del debitore sovvenuto, con la quale la Corte si sarebbe dovuta piuttosto misurare, l'impressione è che, nell'individuare le ragioni sottese alla legislazione del 1996, il *favor debitoris* dichiarato dalla Suprema Corte rimanga tradito da una maggiore attenzione alle ben note logiche del primato del credito, inclini in verità a preservare i soggetti forti del mercato creditizio in luogo degli originari destinatari della tutela.

La percezione di un «fine (che) non giustifica i mezzi»⁴ e la disillusione che «*in medio stat virtus*»⁵ insinuano allora il dubbio che la fiducia riposta nell'opera chiarificatrice della Cassazione non sia stata ripagata da un arresto in grado di porre fine alla tormentata saga e che, come accade per le soluzioni di compromesso, abbia semmai destato ulteriori incertezze.

2. – La controversia che ha dato origine alla sentenza in commento ruota attorno all'inadempimento di un contratto di credito al consumo, a fronte del quale una società finanziaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate scadute, nonché degli interessi moratori al tasso del 17,57% annuo e di due penali pattuite per l'inadempimento del consumatore.

All'esito del giudizio di opposizione al decreto, il Tribunale di Genova ha riscontrato l'abusività delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative alle conseguenze dell'inadempimento e ha riconosciuto anche l'usurarietà degli interessi moratori, revocando su tali premesse il provvedimento in parziale accoglimento delle ragioni del consumatore. La decisione veniva condivisa dalla Corte di appello di Genova, sulle base delle medesime ragioni, e da ciò il rigetto delle impugnazioni promosse contro la pronuncia di primo grado.

In seguito alla proposizione del ricorso per Cassazione ad opera della società finanziaria, la Prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, ha rimesso al Primo Presidente la questione di particolare impor-

⁴ F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., 5 ss.

⁵ L. MORISI, *Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?*, cit., 113 ss.



tanza, prospettata nel ricorso fra i motivi di impugnazione e incentrata sull'applicabilità o meno della disciplina anti-usura agli interessi moratori e sulle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia⁶.

E segnatamente, l'ordinanza ventila che la rilevanza usuraria degli interessi moratori potrebbe risultare preclusa dall'esclusione degli interessi moratori tra le voci di costo rilevate trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di determinare il tasso effettivo globale medio (TEGM) e ciò in ossequio al principio di c.d. "simmetria" tra le voci di costo adoperate nella rilevazione media e quelle prese concretamente in considerazione dal giudice per il computo del tasso effettivo globale (TEG).

Nell'eventualità della rilevanza usuraria degli interessi moratori, l'ordinanza solleva l'ulteriore questione se il superamento del tasso soglia implichi o meno il venir meno degli interessi, dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento, e, dunque, «la questione se sia corretta, in presenza di riscontrata nullità o inefficacia della clausola sugli interessi moratori, la statuizione di un residuo obbligo di pagamento della sola sorte capitale per le rate scadute e a scadere, nonché se esista una motivazione al riguardo» (punto 4 della sentenza delle Sezioni Unite).

Rimesse le questioni alle Sezioni Unite, il Supremo consesso le ha dunque affrontate e ha concluso, elaborando i principi di diritto evocati in premessa.

3. – La risposta positiva alla questione prodromica della compatibilità tra la legislazione anti-usura e gli interessi moratori non costituisce di certo un punto di novità nella giurisprudenza di legittimità (rispetto alle più controverse questioni relative al *quomodo* di tale rilevanza).

Già in precedenza la Suprema corte aveva ricavato la rilevanza usuraria degli interessi moratori da una sostanziale identità di funzione tra interessi corrispettivi e moratori, da cui discende l'irragionevolezza di un trattamento differenziato ai fini del rilievo dell'usura⁷.

⁶ Cass., sez. I, 22 ottobre 2019, n. 26946, cit., che ha rimesso al Primo Presidente l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle due seguenti questioni: «a) se alla stregua del tenore letterale degli artt. 644 c.p. e 2 l. n. 108/1996, nonché dalle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest'ultima legge, sia consentito escludere l'assoggettamento degli interessi di mora alla disciplina antiusura in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del TEGM; b) in caso contrario, se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, sia sufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del TEGM di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, oppure se la mera rilevazione del relativo tasso medio imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto e con quali modalità».

⁷ Cass., sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27442, in *Giur. it.*, 2019, 2616 ss., con nota di A. BARENGHI, *Interessi*



Una considerazione “troppo angusta” di corrispettività⁸ avrebbe occultato, già per troppo tempo⁹, l’affinità funzionale degli interessi moratori agli interessi corrispettivi, entrambi preordinati a tenere indenne il creditore della perduta possibilità di impiegare il capitale dovutogli, in linea con il principio della naturale fecondità del denaro.

In dottrina si sottolinea che la redditività della fase fisiologica del rapporto pecuniario viene impiegata, in seguito all’inadempimento, in funzione di reazione alla violazione del vincolo obbligatorio, attraverso la tecnica della maggiorazione dell’interesse, la quale tuttavia non snatura quest’ultimo, preservandone l’essenza di strumento di remunerazione del finanziamento ora esteso all’intera durata del ritardo nell’adempimento¹⁰.

Né le inevitabili distinzioni operanti tra le due *species* sotto altri profili (come la diversità di causazione e la conseguente natura volontaria o meno della remunerazione del capitale che esse rappresentano o, ancora, il diverso fondamento normativo¹¹) riuscirebbero a privare gli interessi moratori di rilievo usurario. D’altronde, laddove così non fosse il creditore beneficerebbe di una retribuzione usuraria della mora, che lo alletterebbe in misura maggiore di quanto non facciano gli interessi corrispettivi, assoggettati alle cautele contro gli approfittamenti usurari del creditore.

moratori e usura: una presa di posizione enciclopedica della Cassazione; in *Foro it.*, 2019, I, c. 2134 ss., con nota di B. NAZERAJ, *Gli sviluppi dell’accesso dibattito sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell’usura*; in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II, 1 ss., con nota di P.L. FAUSTI, *Luci e ombre sugli interessi moratori: tra decisioni e novità normative*; *ivi*, 43 ss., con nota di L. PASCUCCI, *Interessi moratori e usura: interpretazione abrogante dell’art. 1815, comma 2, c.c. in una recente decisione della Suprema Corte*; in *Dir. civ. cont.*, 21 dicembre 2018, con nota di A. PURPURA, *Interessi moratori e usura. Considerazioni a margine di Cassazione 30 ottobre 2018, n. 27442*; in *Corr. giur.*, 153 ss., con nota di G. GUIZZI, *La cassazione e l’usura... per fatto del debitore*.

⁸Così N. RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, 3, 359 ss.

⁹Specie laddove si avvalori l’assunto, portato avanti da Cass., sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27442, cit., secondo cui il discrimine tra interessi corrispettivi e moratori costituisca un «falso storico», che la Cassazione denuncia essersi affermato per fini circoscritti, tramandato per «pigrizia esegetica» e privo in epoca attuale di una giustificazione teorica. Già nel diritto romano classico le *usurae moratoriae*, non diversamente da altri interessi dovuti per diritto pretorio (c.d. *ex officio iudicis*), remuneravano egualmente il capitale e quel limite dettato per l’usura pattizia, oltre il quale gli interessi erano illegittimi, si applicava anche all’usura originata da mora. Cfr. A. ARNESE, *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all’attualità*, Bari, 2013, 1 ss.; A. CHERCHI, *Ricerche sulle “usurae” convenzionali nel diritto romano classico*, Napoli, 2012, 1 ss.

¹⁰Cfr. in proposito F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 141 ss.

¹¹A ben vedere il distinto fondamento normativo attuale dei due tipi di interessi costituisce soltanto il retaggio dell’unificazione del codice civile e di commercio sotto il medesimo codice del 1942: l’art. 1282 cod. civ., quale trasposizione dell’art. 40 cod. comm. del 1882, estesa a tutti i crediti, e l’art. 1224 cod. civ., quale derivato dell’art. 1831 cod. civ. del 1865.



Diversa, semmai, è la logica sottesa all'art. 1284 cod. civ., che – aggiunto dall'art. 17, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162 – prevede che, in assenza di convenzione di interessi di mora, il saggio degli interessi legali per i crediti *sub iudice* opera dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, in una misura pari «a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». In questo caso, l'elevato tasso di interesse avrebbe cura di dissuadere i debitori inadempienti a stare in giudizio speculativamente permanendo il loro inadempimento, palesando un'intenzione normativa che è quella di deflazione del contenzioso¹².

La soluzione adottata della sentenza in commento sottrae, quindi, gli interessi moratori convenuti in una misura sproporzionata al rimedio della riduzione equitativa *ex art.* 1384 cod. civ.¹³: previsione normativa applicabile sulla scorta di una (pur discussa) equiparazione tra gli interessi moratori e la clausola penale¹⁴ (che la Corte ripropone), con conseguente difformità applicativa sul piano nazionale (come espresso al punto 6 della sentenza).

¹² S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, a cura di G. D'Amico, 2ª ed., Torino, 2017, 65 ss., spec. 71.

¹³ Come di recente sancito da Cass, sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286, favorevole all'applicazione dell'art. 1384 cod. civ. agli interessi convenzionali di mora.

¹⁴ Sull'equiparazione tra gli interessi moratori al tasso convenzionale e la clausola penale, *ex multis*, C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni*, cit., 303; ID., *Diritto civile*, vol. 4, *L'obbligazione*, cit., 240; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie, sub Artt. 1277-1284*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 1959, 564; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, vol. IV, Milano, 1964, 136; M. FRAGALI, *Del mutuo, sub Artt. 1813-1822*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna-Roma, 2ª ed., 1966, 360; M. LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 129; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, 563; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, cit., 112; S. MAZZARESE, *Clausola penale, sub Artt. 1382-1384*, cit., 133 ss.; *contra* N. MUCCIOLI, *Clausole abusive e nullità di protezione: il caso degli interessi moratori eccessivi*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, 501, che esclude alla clausola penale l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ. Cfr. F. PIRAINO, *Usura e interessi*, in *Gli interessi usurari*, cit., 158.

In giurisprudenza, si vedano Cass. civ., sez. II, 17 marzo 1994, n. 2538, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Interessi*, n. 4.; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2001, n. 8481; Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2010, n. 23273, che ha applicato l'art. 1384 cod. civ. agli interessi moratori, come assai di recente, altresì, Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286, che ha sancito che «nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento»; nella giurisprudenza ABF, *ex multis*, ABF, Coll. coord., 23 maggio 2014, n. 3412; ABF Napoli, 3 maggio 2016, n. 4046.



Rispetto all'alternativa di includere gli interessi moratori nella fattispecie di usura in concreto¹⁵, conformemente a un certo orientamento dell'ABF¹⁶, la pronuncia in commento è contraria, propendendo per la loro collocazione nell'alveo dell'usura in astratto¹⁷ sulla scorta di ragioni che attingono sia all'argomento letterale sia a quello teleologico.

In primo luogo, una diversa indicazione non sarebbe riscontrabile dal combinato disposto degli artt. 644, commi 1, 2 e 4, cod. pen., e 1815, comma 2, cod. civ., nonché dall'art. 2 della l. n. 108/1996, e dall'art. 1 del d.l. n. 394/2000. Quest'ultima previsione offre un argomento decisivo per ritenere che l'usurarietà vada valutata al momento della pattuizione e «a qualsiasi titolo», essendo dunque irrilevante la qualità giuridica della fonte dell'obbligazione da interessi per l'assoggettamento alle norme anti-usura, come comprovato dai lavori preparatori della stessa legge¹⁸.

Ma è dalle *rationes* della disciplina richiamata che la Cassazione trae un argomento dirimente a sostegno della soluzione "inclusiva": le istanze di repressione della criminalità economica, di direzione del mercato creditizio e di stabilità del sistema bancario so-

¹⁵ In favore della quale E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, 894; ID., voce *Usura* (dir. civ.), in *Enc. giur.*, agg. VIII, Roma, 2000, 1 ss.; ID., *Interessi moratori e usura: i nodi che le Sezioni Unite dovranno sciogliere*, cit., 657; U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso-soglia*, in *Gli interessi usurari*, cit., 123 ss., spec. 126 ss.; G. CARRIERO, *Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2016, 1, 104 ss.; L. MORISI, *Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?*, cit., par. 3.

¹⁶ Tra le tante, ABF, Coll. coord., 28 marzo 2014, n. 1875, in *Foro it.*, 2014, I, 1130 ss., che prevede che «il soddisfacimento delle ragioni creditorie non è più affidato alla fisiologica esecuzione del contratto, ma ai rimedi che assistono il debitore deluso, il quale può anche rimanere tale per sempre. Da ciò deriva la necessità logica di differenziare i due tipi di interessi»; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, 928 ss., con nota di M.N. MIZZAU, *La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell'attuale mercato del credito*; ABF Roma, 17 gennaio 2014, n. 260, e ABF, Coll. coord., 30 aprile 2014, n. 2666, entrambe in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, 482 ss., con nota di F. VOLPE, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro bancario e finanziario*; ABF Roma, 23 maggio 2014, in *Contratti*, 2014, 737 ss., con nota di F.P. PATTI, *Clausola vessatoria sugli interessi moratori e integrazione del contratto*; ABF, Coll. coord., 24 giugno 2014, n. 3955, in *Contratti*, 2015, 257 ss., con nota di G. COLANGELO, *Interessi moratori. Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte costituzionale e Corte di Cassazione*.

¹⁷ In tal senso, di recente, F. PIRAINO, *Usura e interessi*, in *Gli interessi usurari*, cit., 151 ss., spec. 192 ss.; ID., *Gli interessi moratori usurari ma contra legem*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 196 ss.; ID., *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, in *Contratti*, 2021, 5 ss.; L. PASCUCCI, *Usura e oneri eventuali*, Torino, 2019, 51 ss. G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Gli interessi usurari*, cit., 30 ss.; A. PURPURA, *Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito*, Torino, 2020, 103 ss.; E. LABELLA, *Interessi di mora e applicabilità della normativa antiusura*, in *Contratti*, 2017, 2, 133 ss.

¹⁸ In tal senso, la Relativa relazione di accompagnamento in aula (al punto 4 del d.d.l. S-4941) confer-mava l'intento legislativo di chiarire che l'accertamento di usurarietà attenesse a qualunque tipo di tasso di interesse «sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio».



no considerate recessive rispetto alla «esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina *ad hoc* dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti» (punto 6 della pronuncia in commento).

La soluzione accolta dalla Corte su questo primo punto non spazza, tuttavia, ogni perplessità. In senso contrario all'argomento letterale addotto, potrebbe invece argomentarsi che la locuzione «a qualunque titolo» è collocata dopo le parole «promessi o comunque convenuti», e non immediatamente dopo il termine «interessi»¹⁹: il che potrebbe costituire indice del riferimento dell'inciso ai soli costi accessori del credito di fonte negoziale, e non anche ai costi della mora.

Quanto all'argomento sistematico, quella dichiarata prevalenza della tutela del fruitore del finanziamento tra le varie ragioni sottese alla repressione degli interessi usurari è ben presto deposta dalla stessa Corte, più avanti nel corpo della motivazione, quando si scende sul terreno dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori e si adotta una modalità diversa rispetto a quella dei corrispettivi. E oltretutto, lo stesso computo del tasso di usura per il tramite di un tasso-soglia ricavato dalla media di mercato dei costi delle diverse categorie di finanziamento (TEGM), com'è noto funzionale a calmierare i costi dei finanziamenti, è un vistoso indice di come l'esigenza di direzione del mercato del credito non sia obiettivo che possa essere facilmente dismesso, se non in difformità del dato normativo²⁰.

4. – Pronunziatesi in senso favorevole all'inclusione degli interessi di mora nella fattispecie di usura in astratto, le Sezioni Unite giungono poi alla questione ulteriore delle modalità di accertamento dell'usurarietà di tale *species* di interessi.

¹⁹ Cfr. L. MORISI, *Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?*, cit., par. 2; F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., 9.

²⁰ Come osservato da G. D'AMICO, *Postilla* (2017). Sul c.d. "principio di simmetria" tra elementi che concorrono alla determinazione del T.E.G. (ai fini del giudizio di "usurarietà") ed elementi oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del T.E.G.M., in *Gli interessi usurari*, cit., 63 e F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., 9 e, di recente, anche da VALENZA-CINQUE, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597*, cit., 644 e 645.



È noto che la soluzione di un confronto puro e semplice del saggio di interesse pattuito nel contratto con il tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza tenere in conto alcuna maggiorazione o incremento, abbia attratto le obiezioni di quanti osservano che la rilevazione media che dà origine al tasso soglia debba necessariamente adeguarsi alle diverse vicende del rapporto di obbligazione, così da conformare il giudizio di usurarietà in modo coerente²¹.

Si sostiene, quindi, che la funzione di contenimento dei costi del credito, svolta dalla soglia di usura, richieda il raffronto tra entità omogenee.

Tra le voci di costo oggetto di rilevazione trimestrale non rientra la maggiorazione media degli interessi corrispettivi dovuta alla previsione di clausole sul tasso convenzionale degli interessi moratori: la ragione dell'esclusione è usualmente individuata, anche dalla Banca d'Italia nelle proprie Istruzioni, nell'esigenza di contenere l'innalzamento del tasso soglia che deriverebbe dalla presa in considerazione anche della misura media degli interessi moratori e di scongiurare, così, che sotto il vessillo della maggior tutela del debitore-sovvenuto si consumi un'eterogenesi dei fini.

E tuttavia, in dottrina e in giurisprudenza si suole appigliarsi ai decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, a partire dal d.m. 25 marzo 2003, riportano i risultati di un'indagine di mercato secondo cui, nei casi di ritardato pagamento, la maggiorazione stabilita contrattualmente è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

A dispetto della sua mera finalità conoscitiva e della mancata cadenza trimestrale, tale dato percentuale viene talvolta adoperato per calibrare una soglia di usura *ad hoc* per gli interessi moratori, come, d'altro canto, è suggerito addirittura dall'art. 4, comma 4, dei “*Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*” resi dalla Banca d'Italia il 3 luglio 2013²².

Dal d.m. 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a distinguere all'interno di tale tasso, in base alla diversità di operazione, tra mutuo ipotecario ultraquinquennale (mag-

²¹ Tra i tanti, cfr. G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Gli interessi usurari*, cit., 30 ss. e U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso-soglia*, in *Gli interessi usurari*, cit., 141 ss.

²² Si osserva d'altronde che le indicazioni della Banca d'Italia costituiscono una “norma tecnica autorizzata”, che non viola il potere del legislatore in materia penale, ma riflette, semmai, un riconoscimento alla posizione di garanzia ricoperta dall'autorità di vigilanza, espressione di un raccordo tra la politica e la tecnica, nel quale la prima evita di ingerirsi negli spazi di regolazione riservati alla seconda. Cfr. A. PURPURA, *Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito*, cit., 110; F. CAPRIGLIONE, *Il rapporto tra politica e tecnica. Le Autorità di vertice*, in *Manuale di diritto bancario e finanziario*, a cura di F. Capriglione, Milano, 2016, 117 ss.



giorazione media pari a 1,9 %), *leasing* (maggiorazione media pari a 4,1 %) e il complesso degli altri prestiti (maggiorazione media pari a 3,1 %).

Di contro, però, una parte della dottrina ha osservato che il raffronto tra TEGM e TEG sarebbe di per sé asimmetrico, in quanto i due tassi assolvono a funzioni diverse, alle quali tecnicamente non possono che corrispondere calcoli e modalità di inclusione differenti: il tasso-soglia, che assume a sua base il TEGM, include esclusivamente i costi fisiologici, effettuando una stima statistica attraverso modelli mutevoli nel tempo che accompagnano l'evoluzione del mercato e rappresentando, dunque, un dato storico e generale; il TEG invece costituisce un dato concreto, di portata prescrittiva, coincidente con le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese previste dal contratto per l'erogazione del credito (art. 644, comma 4, cod. pen.)²³.

Le differenze contenutistiche tra i due tassi avrebbero peraltro il pregio di conferire una certa elasticità all'accertamento dell'usurarietà degli interessi, in modo da consentire che il singolo contratto di finanziamento possa contemplare anche remunerazioni o vantaggi ulteriori, c.d. "atipici", senza la necessità di ricorrere a una maggiorazione aggiuntiva²⁴.

Imporre invece l'omogeneità, laddove il raffronto operi fisiologicamente tra due elementi asimmetrici, comporterebbe il rischio di concedere agli istituti di credito impunità per l'inclusione di tutti quei costi estranei alla rilevazione trimestrale, che pertanto sfuggirebbero al sindacato giudiziale di usura fintantoché le istruzioni della Banca d'Italia non ne diano conto. E risulta ulteriormente discutibile che l'introduzione di un tasso soglia *ad hoc*, sprovvisto di un supporto normativo – e dunque *contra legem* – serva per giustificare eventuali approfittamenti degli istituti di credito, lesivi proprio di quell'istanza di tutela del finanziato.

Orbene, le Sezioni Unite – nonostante in altre occasioni le sezioni semplici abbiano disapprovato quella prassi seguita dalla Banca d'Italia²⁵ – si orientano dapprima per l'affermazione del principio di simmetria (punto 7, ii.3 della sentenza), mostrandosi favorevoli all'applicazione di quella maggiorazione media prevista per gli interessi moratori laddove i decreti ministeriali la rilevino (e, così facendo, si pongono sulla stessa scia del precedente sulla commissione di massimo scoperto²⁶), per poi negare lo stesso prin-

²³ F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 147.

²⁴ F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., 11.

²⁵ Così Cass., sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27442, cit., che in assenza di una previsione normativa ha definito «fantomatico» quel tasso di "mora-soglia" ottenuto dall'incremento praticato conformemente alla rilevazione contenuta nei decreti ministeriali.

²⁶ Così Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303, cit., che ha stabilito che le commissioni di massimo



cipio in caso di assenza di una rilevazione media ministeriale, come avveniva prima del d.m. 25 marzo 2003 (punto 7, iii della sentenza), in nome di quella logica “compromissoria” che pervade la pronuncia. In questo caso quel margine, previsto nella legge anti-usura, di tolleranza sino al raggiungimento della soglia, offrirebbe – secondo le Sezioni Unite – uno spazio di manovra per l’applicazione di un interesse moratorio lecito. Eppure, una siffatta deroga non sarebbe possibile ammetterla nei confronti di un principio, come quello di simmetria, ricavato per via di “astrazione generalizzatrice” dal complesso delle norme sull’usura²⁷, come tale immune da ipotesi in cui esso non operi, che ne inficerebbero la portata²⁸.

Ne consegue che la soluzione adottata – dunque una terza via tra quella della rilevazione autonoma dell’usurarietà dei moratori e quella opposta, più ossequiosa al dato normativo – sottende alla duplicità dell’accertamento di usura un profilo di contraddittorietà, che oltretutto giungerebbe a discriminare il cliente di un’operazione assistita da rilevazione trimestrale, rispetto a quel cliente che, assunte le vesti di parte di un’operazione sprovvista di rilevazione trimestrale, sarebbe beneficiato dal più facile esubero dalla soglia.

5. – Individuata la modalità di accertamento dell’usura degli interessi di mora, le Sezioni Unite si pronunciano sulle controverse conseguenze della nullità dell’interesse di mora usurario sul rapporto obbligatorio²⁹, determinandosi in senso favorevole all’applicazione della sanzione della gratuità del contratto agli interessi usurari moratori, come previsto dall’art. 1815, comma 2, cod. civ.

scoperto devono essere oggetto di una comparazione separata rispetto a quella riguardante il TEG, prevedendo il raffronto con un apposito tasso soglia per le commissioni, c.d. “CMS soglia”, ottenuto dall’aumento della media delle commissioni sino alla metà del loro valore, indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996. In questo caso, tuttavia, l’eventuale eccedenza della commissione in concreto applicata sulla “CMS soglia” non basta a desumerne l’usurarietà, potendo essere compensata dal “margine” corrispondente alla differenza tra il tasso soglia di usura e il tasso d’interesse praticato in concreto. Per il caso in cui la commissione superi il relativo limite ma gli interessi si attestino sotto soglia, la Corte rileva che «qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».

²⁷ Cfr., tra tutti, L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 10 ss., ora in *Scritti*, I, *Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. Castronovo-A. Albanese-A. Nicolussi, Milano, 2011, 165 ss.

²⁸ Così F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., 12.

²⁹ Per una ricognizione del dibattito sulle conseguenze dell’usurarietà degli interessi moratori, tra i tanti, cfr. A. PURPURA, *Autonomia privata, responsabilità e attuazione coattiva del credito*, Torino, 2020, 111-122.



La Cassazione osserva che, se in altri ordinamenti europei il legislatore ha scelto diversamente – ad esempio prevedendo la mera restituzione del *surplus* rispetto alla soglia – il legislatore italiano ha invece optato in senso contrario, avallando una pacifica “trans-tipicità” della previsione normativa, che risponde all’esigenza di preservare il prezzo del denaro.

Il Collegio reputa però che, in caso di superamento del tasso soglia – peraltro opportunamente modificato, come si è già chiarito – per effetto della clausola di determinazione del tasso convenzionale degli interessi moratori la “sanzione” della caducazione integrale riguardi soltanto gli interessi moratori, senza estendersi agli interessi corrispettivi e agli altri costi e remunerazioni.

In altri termini, le Sezioni Unite istituiscono – anche in questo caso in difformità rispetto al dato normativo – un sindacato individualizzato degli interessi moratori in forza del quale, ove l’interesse corrispettivo sia di per sé considerato lecito e solo la misura degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, solo questi ultimi vanno considerati illeciti e preclusi, mentre continueranno a essere dovuti gli interessi corrispettivi ai quali, in quanto leciti, si potranno commisurare gli interessi moratori azzerati dalla nullità *ex art.* 1815, comma 2, cod. civ., in applicazione dell’art. 1224, comma 1, secondo periodo, cod. civ. In tal modo, la Suprema corte ritiene di scongiurare l’esito odioso di lasciare l’inadempimento del debitore sovvenuto sprovvisto di conseguenze sul fronte risarcitorio³⁰, tenuto conto che la natura usuraria degli interessi moratori al tasso convenzionale non cancella il fatto che un inadempimento del contratto di finanziamento da parte del sovvenuto vi è comunque stato.

Riproponendo sinteticamente in questa sede il dibattito antecedente alla pronuncia in commento, la soluzione di applicare agli interessi moratori usurari la sanzione civilistica prevista per gli interessi corrispettivi dall’art. 1815, comma 2, cod. civ. sconta una serie di obiezioni che peraltro si ripropongono anche al cospetto della decisione in commento.

Una prima obiezione è di ordine sistematico: nel suo riferirsi all’obbligo di corrispondere interessi nel mutuo, l’art. 1815, comma 1, cod. civ. guarda ai soli interessi convenzionali corrispettivi e, pertanto, il comma successivo non può avere una portata applicativa più ampia, estendendosi anche agli interessi moratori³¹. Nonostante l’affinità strutturale e funzionale in precedenza evidenziata, non può essere trascurata l’incontestabile

³⁰ Così invece Cass. civ., 17 ottobre 2019, n. 26286, che ha esteso la regola della “gratuità” anche all’inadempimento.

³¹ Cfr. E. LABELLA, *Interessi di mora e applicabilità della normativa anti-usura*, cit., 133 ss.



diversità della causa delle due tipologie di interessi. A ciò si aggiunga un argomento pragmatico, legato alla giustezza della soluzione applicativa: l'estensione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. agli interessi moratori rischierebbe di premiare con la gratuità del mutuo la mora del debitore, la quale rimarrebbe senza effetto nell'economia del rapporto a scapito del creditore che ha subito l'altrui inadempimento.

In questa direzione già la Relazione del Ministro Grandi al vigente codice civile giustificava – al par. 594 – la mancata riproduzione nel codice del 1942 dell'art. 1831, comma 4, del codice previgente, che comminava il divieto di pattuire in forma orale interessi oltre la misura legale, con l'esigenza di evitare il vantaggio ingiusto del debitore, che «poteva sentirsi incoraggiato a promettere spontaneamente un interesse usuraio per non corrispondere poi nemmeno quello legale».

Alla medesima conclusione si giungerebbe valorizzando la predicata natura “eccezionale” dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.³²: a) sia nella misura in cui consenta l'eccezionale sopravvivenza del negozio nullo (in tale direzione opererebbe la regola posta dall'art. 1423 cod. civ., secondo cui la convalida del negozio nullo non è ammessa che nelle sole ipotesi previste dalla legge); b) sia nella misura in cui deroghi alla regola sancita dall'art. 1424 cod. civ., secondo cui la conversione del negozio nullo opera qualora le parti, ove fossero state consapevoli della nullità, avrebbero concluso il diverso negozio, avuto riguardo allo scopo perseguito. L'eccezionalità della conversione, imposta alle parti, sarebbe dunque insuscettibile di un'applicazione analogica, alla quale osterebbe l'art. 14 delle Preleggi.

Ad ogni modo, si potrebbe ovviare all'inapplicabilità dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. agli interessi moratori, facendo ricorso per la pattuizione usuraia del tasso degli interessi moratori alla nullità *ex art.* 1418 cod. civ. (ma a condizione che manchi altra previsione normativa applicabile, come si desume dalla clausola di esclusione «salvo che la legge disponga diversamente»); anche tale soluzione, tuttavia, non mette al riparo dal rischio di sollecitare gli approfittamenti del debitore connessi alla mancata repressione della mora.

Già da tempo risalente rispetto alla decisione del giudice di legittimità, la ricerca di soluzioni alternative da applicare ai moratori, in luogo dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., si era orientata: a) alla riduzione equitativa della liquidazione sottesa ai moratori *ex art.*

³² Come già in A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 370 ss.; L. NIVARRA, *Il mutuo civile e l'usura*, in *I contratti per l'impresa*, II, *Banca, mercati, società*, a cura di G. Gitti-M. Maugeri-M. Notari, Bologna, 2012, 33; G. BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996, 226.



1384 cod. civ. (come si è anticipato, dando per scontato una equiparazione degli interessi moratori alla penale e con il rischio di soluzioni non omogenee); b) alla nullità del negozio in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. per elusione della disciplina anti-usura, specie nella giurisprudenza ABF³³, laddove il creditore avesse posto al debitore un termine per l'adempimento di immediata scadenza, in modo da accrescere gli interessi moratori da corrispondere in luogo dei corrispettivi (essendo solo questi ultimi travolti dalla "mannaia" dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.; c) alla nullità parziale ai sensi dell'art. 1419, comma 1, cod. civ., della sola porzione di interesse eccedente la soglia, soluzione che avrebbe lasciato impregiudicata l'onerosità del contratto³⁴, applicando agli interessi convenzionali moratori le norme generali che vogliono che essi vengano ricalcolati al tasso legale come previsto dall'art. 1224 cod. civ.³⁵.

Vero è che anche l'applicazione di quest'ultima previsione normativa agli interessi moratori usurari, per consentirne un ricalcolo nella misura legale, non è andata esente da critiche. Si è infatti osservato che la corresponsione degli interessi nella loro misura legale genererebbe un prezzo imposto, sviando l'originaria connotazione funzionale della legislazione anti-usura³⁶.

Tornando alla pronuncia in commento, occorre evidenziare un'ulteriore contraddizione: a prescindere dal rimedio utilizzabile, il sindacato di usurarietà degli interessi moratori distinto rispetto a tutte le altre voci di costo e di remunerazione comporta che la loro eventuale sporgenza rispetto al tasso soglia non si riverbera sull'eventuale interesse corrispettivo, il quale resta lecito nella misura originariamente pattuita senza subire alcuna conseguenza.

Ne discende che il loro ricalcolo nella misura dei corrispettivi leciti *ex art.* 1224, comma 1, cod. civ. potrebbe operare anche nel caso in cui si ricorra, in luogo dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. alla nullità parziale *ex art.* 1419 cod. civ. È evidente, allora,

³³ In tal senso ABF, Coll. coord., 28 marzo 2014, n. 1875, cit.; cfr. ABF, Coll. coord., 23 maggio 2014, n. 3412; ABF Napoli, 3 maggio 2016, 4046; conforme, sul punto, Trib. pen. Roma, 3 giugno 2014, n. 9577; Trib. civ. Roma, 7 maggio 2015.

³⁴ Così S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., 77, spec. nt. 31, che ravvisa nell'art. 1419, comma 1, cod. civ. una «specificità connotativa» dei moratori.

³⁵ Il principale precedente giurisprudenziale in proposito è Cass., sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27442, cit.; ma in tal senso anche G. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale e interpretazione "autentica"*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, a cura di G. Vettori, Padova, 2002, 60 ss.; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, in *Gli interessi usurari*, cit., 212, spec. 217; S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., 75 ss.

³⁶ Cfr. N. RIZZO, *Gli interessi moratori usurari nella teoria delle obbligazioni pecuniarie*, cit., 388 ss.



che la premessa, costituita dall'estensione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. agli interessi moratori e dalla conseguente applicazione dell'effetto "sanzionatorio" della gratuità del finanziamento anche sotto il profilo delle conseguenze dell'inadempimento, finisce per essere smentita sul piano delle conseguenze concrete, visto che gli interessi moratori vengono considerati comunque dovuti e, per di più, non al tasso legale, ma nella ben più elevata misura del tasso convenzionale degli interessi corrispettivi leciti.

Una soluzione, questa, che, anche a voler sorvolare sulla contraddizione, svela la *ratio decidendi* inespressa della pronuncia in esame: quella di censurare la pratica della maggiorazione eccessiva degli interessi moratori e, in pari tempo, garantire alle banche un adeguato risarcimento da ritardo nella restituzione della somma finanziata, nonostante la consumata usura in astratto.

Nella logica della deterrenza dell'inadempimento del sovvenuto, in luogo degli interessi moratori usurari, un qualche interesse va corrisposto. D'altronde, spesso la legislazione quanto l'autonomia privata fissano soglie di inadempimento rilevante (come negli artt. 40, comma 2, e 120-*quinquiesdecies* Tub) senza il cui esubero la mora non scatterebbe.

Nel nome allora di una tutela del creditore dai ritardati pagamenti, piuttosto che la tanto declamata tutela del debitore, si mette capo a una diversità di trattamento tra le conseguenze dell'usura di un interesse corrispettivo e quelle dell'usura di un interesse moratorio.

Una differenziazione, peraltro, già caldeggiata dalle Sezioni Unite laddove esse avevano diversificato le modalità di accertamento dell'usura dei due tipi di interessi con la creazione di una soglia *ad hoc*, sia pur *contra legem*. Ecco allora che la Corte, nell'individuazione del costo dell'inadempimento pur in presenza di usura, piuttosto che ridurre gli interessi moratori usurari nella misura conseguente all'applicazione del tasso legale – del tutto ineffettiva sul piano della reazione all'inadempimento – stabilisce una loro decurtazione alla misura degli interessi corrispettivi dichiarati nulli.

È difficilmente contestabile che la soluzione, anche in questo caso, cerchi con un certo affanno di realizzare un compromesso, già sotteso all'arbitraria sottoposizione degli interessi moratori a un vaglio distinto da quello dei corrispettivi.

Il bilanciamento degli interessi contrapposti finisce però per pendere a favore della preservazione dell'istituto di credito sotto le spoglie dell'esigenza di riduzione del contenzioso, perseguita disincentivando la contestazione del carattere usurario dei contratti di finanziamento, alla luce della circostanza che il debitore dovrebbe comunque corrispondere gli interessi nella misura dei corrispettivi leciti. Una deflazione che è ben mag-



giore rispetto a quanto lo sia nella prospettiva dell'abbattimento degli interessi moratori alla sola misura legale³⁷.

Conseguentemente, il risultato è tutt'altro che confortante per il debitore, in quanto ci si allontana da quella funzione di repressione dell'usura, perseguita con lo strumento della drastica riduzione della redditività del contratto di finanziamento a tutela del finanziato.

Tuttavia – come le Sezioni Unite ricordano al punto 5, vii della pronuncia in commento – resterebbe parimenti salda, in capo al debitore, la possibilità di ricorrere alla nullità prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f), cod. cons., nei soli contratti conclusi tra professionisti e consumatori, qualificando l'interesse moratorio usurario come una clausola abusiva (e fino a prova contraria) e conseguendone l'inefficacia della sola clausola vessatoria, fermo restando che il contratto possa continuare a produrre effetti per le sue previsioni lecite.

Una siffatta facoltà risulta consentita dall'art. 6 direttiva 93/13/CEE, che prevede che il contratto, una volta che la clausola abusiva sia stata disapplicata, «resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». Una tale previsione normativa, come nell'interpretazione compiuta dalla Corte di Giustizia³⁸, è stata tradizionalmente considerata di ostacolo all'integrazione giudiziale del contratto, che sostituisca alla clausola abusiva una disposizione suppletiva, tale da infliggere al creditore la perdita di un rimedio effettivo contro l'inadempimento del consumatore³⁹.

³⁷ Così F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., 14.

³⁸ Così CGUE, 14 giugno 2012, causa C-618/10, *Banco Español de Crédito SA c. J. Calderón Camino*, in *Contratti*, 2013, 16 ss., con nota di A. D'ADDA, *Giurisprudenza comunitaria e «massimo effetto utile per il consumatore»: nullità (parziale) necessaria della clausola abusiva e integrazione del contratto*; CGUE, 30 maggio 2013, causa C-488/11, *Asbeek Brusse e de Man Garabito c. Jahani BV*, in *Foro it.*, 2014, IV, 3, e in questa *Rivista*, 2013, 388 ss., con nota di R. ALESSI, *Clausole vessatorie, nullità di protezione e poteri del giudice: alcuni punti fermi dopo le sentenze Joros e Asbeek Brusse*; CGUE, 30 aprile 2014, n. 26, causa C-26/13, *Árpád Kásler e Hajnalka Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank Zrt*, in *Contratti*, 2014, 854 ss., con nota di S. PAGLIANTINI, *L'equilibrio soggettivo dello scambio (e l'integrazione) tra Corte di Giustizia, Corte costituzionale ed ABF: "il mondo di ieri" o un trompe l'oeil concettuale?*, cit., e in *Dir. civ. cont.*, 25 giugno 2014, con nota di A. D'ADDA, *Il giudice nazionale può rideterminare il contenuto della clausola abusiva essenziale applicando una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva*; CGUE 21 gennaio 2015, cause riunite C-482/13, C-484/13, C-485/13, C-487/13, *Unicaja Banco, SA e Caixabank SA c. José Hidalgo Rueda e a.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, 417 ss., con nota di S. PAGLIANTINI, *Il restatement della Corte di Giustizia sull'integrazione del contratto del consumatore nel prisma armonizzato delle fonti*; più di recente CGUE, 7 agosto 2018, cause riunite C 96/16, *Banco Santander SA*, e C-94/17, *Rafael Ramon Escobedo Cortes*, punto 73.

³⁹ Così S. PAGLIANTINI, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia, Profili sull'integra-*



Ed anche di recente, la Corte di Giustizia ha chiarito che la direttiva non è scalfita da una prescrizione nazionale (nella specie, dovuta ai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema spagnola) secondo cui, pur caduta la clausola sugli interessi moratori, continuano ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla soppressione integrale di questi interessi, pur continuando a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.

Orbene, la constatazione che la tutela consumeristica ammetta la repressione della pattuizione usuraria senza svincolare il consumatore inadempiente dall'obbligo di risarcire, e dunque consentendo l'operatività delle parti lecite della convenzione tra professionista e consumatore, costituisce per le Sezioni Unite ulteriore argomento per potere avvalorare la perdurante vincolatività per il "non consumatore" delle clausole contrattuali relative alla misura degli interessi corrispettivi leciti. Viceversa, il trattamento del debitore "non consumatore" in mora, se fosse del tutto svincolato dalla corresponsione dei corrispettivi leciti (come accadrebbe applicando la sanzione della conversione del finanziamento da oneroso in gratuito) sarebbe addirittura migliore di quello del consumatore moroso, il quale resta tenuto a corrispondere gli interessi dovuti in forza del contratto epurato della pattuizione abusiva⁴⁰.

Dinanzi al debitore consumatore opererebbe, allora, un cumulo di rimedi, il cui concorso però pone un'altra questione⁴¹, che le Sezioni Unite rinviino alla decisione delle sezioni semplici.

6. – A questo punto, le Sezioni Unite affrontano il nodo della possibilità per il debitore di agire per l'accertamento del carattere usurario degli interessi anche prima che si sia

zione del contratto abusivo parzialmente nullo, in G. D'AMICO-S. PAGLIANTINI, *Nullità per abuso e integrazione del contratto*. Saggi, Torino, 2013, 110 ss.; S. PAGLIANTINI, *Profili sull'integrazione del contratto abusivo parzialmente nullo*, *ivi*, 110 ss.; *Principio di effettività e clausole generali: il canone "armonizzante" della Corte di giustizia*, in *Giurisprudenza per principi e autonomia privata*, a cura di S. Mazzamuto-L. Nivarra, Torino, 2016, 98; S. PAGLIANTINI, *L'armonizzazione minima tra regole e principi (studio preliminare sul diritto contrattuale derivato)*, in G. D'AMICO-S. PAGLIANTINI, *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole*. Studi, Torino, 2018, 57, nt. 68, lett. b; U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso-soglia*, *cit.*, 137 ss.

⁴⁰ Sul punto, cfr. F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, *cit.*, 158.

⁴¹ Si tratta della questione sollecitata dalla mancata declaratoria giudiziale di inefficacia della clausola per vessatorietà della pattuizione: a seguito dell'accertamento del carattere vessatorio della clausola che stabiliva il tasso degli interessi moratori, la sentenza impugnata non si sarebbe limitata a dichiararne l'inefficacia, donde la conseguente applicazione del tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto, ma ne ha previsto la più rigorosa sanzione della nullità ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.



verificato l'inadempimento presupposto per la decorrenza degli interessi di mora: questione che sta alla base del contrasto tra la tesi della potenzialità e quella della effettività⁴². La prima replica alla seconda che non occorre la sussistenza effettiva dell'inadempimento, stante la potenzialità del superamento del tasso soglia, costituendo l'usura d'altronde un reato di pericolo, con la conseguenza che per tutte le voci di costo e di remunerazione, incluse quelle eventuali, bisogna fare riferimento al momento della pattuizione e non a quello della dazione.

Le Sezioni Unite prospettano allora (al punto 7, vi della sentenza) la possibilità per il debitore cliente di agire per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori anche prima che si sia verificato l'inadempimento che li rende dovuti. E, dunque, anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia al momento dell'accordo.

Ma in questo caso la pronuncia di nullità avrà contenuto di mero accertamento in astratto, senza determinare la liberazione dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori né l'immediata rideterminazione del loro ammontare. Solo una volta che si sia verificato l'inadempimento, la valutazione di usurarietà atterrà all'interesse in concreto applicato, consentendo l'applicazione del criterio dell'effettività in luogo di quello della potenzialità.

E allora la liberazione dall'obbligo di corrispondere interessi si avrà soltanto a condizione che l'istituto di credito, in caso di inadempimento, proceda all'applicazione degli interessi moratori al tasso usurario accertato in sentenza; mentre, qualora il creditore bancario si determini ad applicare in concreto un tasso più basso, gli interessi moratori saranno dovuti nella misura determinata da questo tasso minore e, se contenuto entro il tasso soglia, ne discenderà la preclusione della loro caducazione.

Una tale evenienza potrebbe ricorrere dinanzi a una c.d. "clausola di salvaguardia"⁴³, adoperata dapprima dalle banche nei confronti dell'usura sopravvenuta e praticabile anche per gli interessi moratori, che consentirebbe di rendere variabile il tasso, in modo da evitare l'esubero del tasso soglia. Ma in assenza di una clausola di salvaguardia o di qualunque altro fondamento pattizio, la soluzione delle Sezioni Unite si rivela di ardua applicazione⁴⁴, perché la banca non sarebbe legittimata a domandare il pagamento di inte-

⁴² Cfr. L. PASCUCCI, *Usura e oneri eventuali*, cit., 29 ss.

⁴³ Sul punto cfr. A. STILO, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, cit., 664 ss.

⁴⁴ Concordi U. SALANITRO, *Il disincanto del Giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite*, cit., par. 4; G. GUIZZI, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?*, cit., 1311 ss.; F. PIRAINO, *Le Sezioni Unite su usura e interessi moratori: il fine non giustifica i mezzi*, cit., 16.



ressi moratori a un tasso più basso di quello pattuito ma superiore a quello degli interessi corrispettivi, purché sotto la soglia.

Eppure, in questo modo le Sezioni Unite, senza alcun fondamento normativo, disgiungono l'accertamento dell'usurarietà dall'inefficacia, generando una figura ibrida, caratterizzata da una sorta di nullità parziale condizionata all'applicazione di quel tasso usurario da parte della banca⁴⁵, che in tal modo andrebbe a convalidare la nullità già accertata dal giudice, in palese contrasto con la tipicità delle ipotesi di convalida del negozio nullo (art. 1423 cod. civ.)⁴⁶.

È estremamente significativo che la Cassazione, tornata da ultimo a pronunciarsi sul carattere usurario degli interessi moratori, ha confermato la decisione delle Sezioni Unite, discostandosene però proprio sul punto dell'applicazione del principio di effettiva dazione degli interessi moratori usurari ai fini della loro caducazione⁴⁷.

7. – In conclusione, la soluzione delle Sezioni Unite, sotto i profili esaminati, va reputata inidonea a realizzare quell'auspicata solidità dell'esito interpretativo che è consustanziale alla funzione di nomofilachia, sia perché il quadro ricomposto dalle Cassazione non appare puntualmente supportato dal sistema delle regole legislative, che peraltro sono di rilevanza penale, sia perché esso è afflitto da non poche aporie, frutto del tentativo non riuscito di conciliare interessi contrapposti anche a discapito della coerenza:

– il proclamato fine di tutela del debitore sovvenuto è stato più volte disatteso a favore della tenuta del sistema creditizio: sia nel prevedere un tasso ad hoc, che senza fondamento normativo renda più difficile l'esubero della soglia di usura a vantaggio del creditore, sia nel prevedere che il debitore beneficiato dall'inefficacia degli interessi moratori usurari debba comunque corrispondere gli interessi nella misura dei corrispettivi leciti;

⁴⁵ Così A. STILO, *Usura e interessi di mora: secondo le Sezioni Unite è questione di simmetria*, cit., 663.

⁴⁶ Conforme F. PIRAINO, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 16.

⁴⁷ Cass., 13 maggio 2021, n. 12964, in *Giur. it.*, 2021, 2064 ss., con nota di A. BARENGHI, *Ancora sull'usura automatica degli interessi moratori*, la quale chiarisce che «la regola della usura vale dunque anche per gli interessi di mora. Inoltre, essa vale sol che gli interessi vengano pattuiti, in quanto l'articolo 644 c.p. qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, sì, ma anche semplicemente promettere, interessi a tasso usurario; senza considerare che la sanzione della nullità mira a tutelare il debitore, e sarebbe vanificata se costui potesse agire per la nullità della clausola solo dopo aver corrisposto gli interessi e, dunque dopo averla attuata adempiendovi. Cò detto, e dunque affermato che anche la mera pattuizione di interessi moratori a tasso di usura è nulla, è infondato il motivo nella parte in cui asserisce che tale nullità si estende agli interessi corrispettivi».



- l'omogeneità funzionale tra le due categorie di interessi non è tale da fare sbiadire la distinzione in punto di accertamento e di conseguenza della usurarietà;
- il principio di simmetria nella rilevazione dell'usura per gli interessi moratori è stato per un verso affermato, scegliendo la via della maggiorazione media, laddove prevista dai decreti ministeriali, e al contempo è stato disatteso, nel caso in cui i decreti ministeriali non abbiano riportato alcuna rilevazione media;
- l'art. 1815, comma 2, cod. civ. viene esteso anche agli interessi moratori ma poi, per fronteggiare la mora ed evitare approfittamenti debitori, la gratuità non viene in rilievo;
- l'usura in astratto sembra in punto di fatto disapplicata per gli interessi moratori, giusta il metodo dell'effettività della maturazione ai fini della loro caducazione, più consono alla fattispecie dell'usura in concreto (art. 644, comma 4, cod. pen.), ma poi con riguardo all'interesse ad agire l'usura in astratto torna ad operare anche nei confronti degli interessi moratori;
- l'interesse ad agire per il debitore è stato previsto anche prima dell'inadempimento, a sostegno di un'azione di accertamento dell'inefficacia dell'interesse pattuito, ma poi è con l'applicazione in concreto del tasso usurario in seguito all'inadempimento che si determinano gli effetti di quell'inefficacia accertata in precedenza, quando c'era solo potenzialità usuraria, smentendo il principio consolidato per cui l'inefficacia della clausola o del contratto nulli preesiste alla pronuncia del giudice, tesa soltanto ad accertarne la sussistenza.